



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 23/IESS/SG/VS/dr-22

Roma, 18 maggio 2022

Egregio Dottor Versari,

La ringrazio per la disponibilità mostrata nella riunione tenutasi il 2 maggio scorso, nel corso della quale è stata approfondita la questione relativa all'affidamento di incarichi temporanei da parte dei Comuni, per le sostituzioni nelle scuole dell'infanzia comunali, quando si verifica l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione.

Al fine di garantire uniformità nelle modalità da adottare sia nella scuola dell'infanzia statale sia in quella comunale, Le allego le proposte dell'ANCI che abbiamo condiviso nel corso del suddetto incontro e che auspichiamo possano trovare accoglimento in una prossima circolare del Ministero Istruzione.

Cordialmente.

Veronica Nicotra

All. cit.

Dr. Stefano Versari
Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ministero dell'Istruzione
dpit.segreteria@istruzione.it

E p.c.
Dr. Fabrizio Manca
Direttore della Direzione Generale per gli Ordinamenti,
la Valutazione e l'Internazionalizzazione
del Sistema Nazionale d'Istruzione
Ministero dell'Istruzione
dgosv.segreteria@istruzione.it



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

NOTA TECNICA PROPOSTE SOSTITUZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PER BREVE PERIODO

Si sta verificando da diversi anni la difficoltà da parte dei Comuni di procedere alla sostituzione di personale in possesso dei titoli necessari ad insegnare nelle scuole dell'infanzia comunale.

Tale carenza di personale che si è accentuata a seguito della riforma dei corsi di studio universitari, oltre a creare difficoltà nella gestione delle supplenze, mette a rischio il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Al momento la normativa consente alle scuole non statali *“per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”* (articolo 2-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come sostituito dall'articolo 3-quater del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228).

Per le scuole statali, il Ministero dell'Istruzione, con Ordinanza 6 maggio 2022, n. 112, ha stabilito che *“Le Graduatorie provinciali (GPS) per supplenze relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza”*.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica delle scuole dell'infanzia comunale, in via eccezionale, esperiti senza successo tutti i possibili tentativi di reperire personale in possesso dei titoli richiesti, i dirigenti/gestori delle scuole comunali, sulla base della propria discrezionalità gestionale e nel rispetto dei principi di trasparenza procedurale e di parità di trattamento, potranno ricorrere alle categorie di soggetti di seguito specificate:

- a) educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- b) studenti universitari iscritti al terzo, quarto e quinto anno del Corso di Laurea di scienza della formazione primaria che abbiano assolto ad almeno 150, 200 e 250 CFU, in analogia a quanto previsto dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, n. 112;



Ove il ricorso ai soggetti di cui al precedente punto non abbia determinato esiti i dirigenti/gestori possono procedere all'individuazione delle seguenti categorie di seguito specificate, riportate non secondo un ordine di priorità ma a titolo esemplificativo:

- a) laureati o laureandi in corsi di studio dell'area umanistica e sociale e pedagogica in possesso di una specifica e documentata formazione curriculare nella didattica per l'infanzia;
- b) laureati in corsi di studio dell'area umanistica, sociale, pedagogica in possesso di specifica e documentata esperienza con minori diversamente abili per le sostituzioni del personale con funzioni di sostegno;
- c) studenti universitari iscritti al terzo, quarto e quinto anno del Corso di Laurea di scienza della formazione primaria che abbiano assolto ad almeno 120, 150, 180 CFU rispettivamente nel terzo, quarto e quinto anno del corso di scienze della formazione primaria.
- d) studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione con indirizzo per educatori per servizi educativi per infanzia che abbiano assolto almeno a 150 crediti.